



CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EDILI DI VICENZA

ANIEM – CONFAPI di Vicenza

Vicenza, 24 luglio 2007

PARTE GENERALE	4
§ 1 - Problematiche del settore edilizio – mercato del lavoro.....	4
§ 2 - Sistema di informazioni	5
§ 3 - Organismo Paritetico Territoriale	5
§ 4 - Addestramento professionale	6
§ 5 - Previdenza complementare contrattuale	6
§ 6 - Sistema delle Edilcasse.....	7
§ 7 - Anticipo indennità INAIL	7
§ 8 - Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)	8
§ 9 - Una Tantum.....	11
§ 10 - Armonizzazione salario “vecchi” apprendisti assunti ex Legge 196/1997.	11
PARTE OPERAI.....	12
§ 1 - Indennità di Trasferta.....	12
§ 2 - Conduttori di automezzi dell'impresa	13
§ 3 - Mensa.....	14
§ 4 - Indennità Sostitutiva di Mensa.....	14
§ 5 - Indennità Territoriale di Settore	15
§ 6 - Indennità di Disagio	16
§ 7 - Orario di lavoro	16
§ 8 - Ferie	17
§ 9 - Riposi annui.....	18
§ 10 - Premio assiduità aziendale per il personale operaio	18
PARTE IMPIEGATI	20
§ 1 - Trasferta Impiegati.....	20
§ 2 - Premio di Produzione	21
§ 3 - Mensa.....	22
§ 4 - Orario di lavoro	22
APPENDICE.....	22
§ 1 - Nuove prestazioni della Cassa Edile di Vicenza.....	22
§ 2 - Estensione dei Contratti Stipulati con altre Associazioni Datoriali	22
§ 3 - Decorrenza e Durata	22
§ 4 - Clausole Finali.....	23

Addì 24 luglio 2007

tra

la Categoria Costruttori Edili ANIEM-CONFAPI di Vicenza, rappresentata dal Vice Presidente Federico Brentan e dalla delegazione imprenditoriale composta da Siro Grassi, Sergio Polga e Paolo Tosatto, assistiti dal segretario ANIEM di Apindustria Vicenza Giancarlo Minchio e da Alberto Pederzoli

e

la FENEAL-UIL di Vicenza, rappresentata da Giacomo Pirro, Teresio Gheno e Andrea Busato

La FILCA-CISL di Vicenza, rappresentata da Loris Citton, Paolo Piccoli e Gianfranco Dal Maso

La FILLEA-CGIL di Vicenza, rappresentata da Antonio Toniolo, Luca Rossi, Valter Munaretto, Riccardo Martin, Fabiola Carletto e Agostino Pantusa

visto

Il ccnl 11 giugno 2004 ANIEM-CONFAPI per le piccole e medie industrie edili e segnatamente gli articoli che rinviano alla contrattazione territoriale di secondo livello per la definizione di specifici istituti normativi ed economici, nonché il successivo accordo del 6 aprile 2006, relativo al secondo biennio di validità del predetto ccnl,

visto

l'accordo del 1° luglio 2003 e i precedenti accordi di settore, che stabilivano le intese contrattuali territoriali alle quali erano pervenute le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese associate ad Apindustria Vicenza

viene stipulato

il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del citato ccnl 11 giugno 2004 e applicabile ai rapporti tra le piccole e medie industrie edili di Vicenza e i lavoratori da esse dipendenti.

PARTE GENERALE

§ 1 - Problematiche del settore edilizio – mercato del lavoro

1. Le parti, dopo approfondito esame della situazione del settore, considerano il lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Edilcasse), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri e dall'evasione fiscale, altamente pregiudizievole delle condizioni di lavoro dei dipendenti e della sopravvivenza delle imprese che osservano scrupolosamente le normative di legge e di contratto, nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione nei rapporti di mercato non più sostenibili. Nell'ambito del lavoro abusivo, assume sempre maggiore rilevanza il fenomeno della simulazione di rapporti di lavoro autonomo, in carenza di qualsiasi organizzazione d'impresa e mediante un utilizzo improprio dell'istituto dell'appalto.
2. Le parti evidenziano altresì l'esistenza di un rapporto di stretta connessione tra la concorrenza sleale, il lavoro abusivo/irregolare e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro nel settore edile; da questa constatazione scaturisce il comune orientamento circa l'utilità di un'iniziativa sistematica degli organi di vigilanza (INPS, INAIL, D.P.L. e A.S.L.) orientata a contrastare il lavoro abusivo/irregolare e la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni di un rafforzamento complessivo del settore delle costruzioni in Provincia di Vicenza.
3. Nel comune intento di valorizzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, la propensione al rispetto delle regole contrattuali in materia di trattamento economico e normativo del personale, l'osservanza delle norme di legge in tema di adempimenti contributivi e fiscali, le parti valutano positivamente le forme di collaborazione già istaurate con organi di vigilanza e istituti assicurativi e previdenziali, funzionali all'acquisizione di elementi di fatto e di dati conoscitivi utili a contrastare i fenomeni distorsivi del mercato già ricordati e che hanno trovato nell'adozione del DURC la loro concreta realizzazione.
4. Si impegnano di conseguenza a promuovere in sede locale appositi protocolli di intesa con gli organi competenti che valorizzino ulteriormente il ruolo degli Enti Bilaterali quali soggetti certificatori della regolarità ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali. Questo anche con riferimento alla normativa nazionale di recente introduzione (art 1, comma 1173, Legge 27.12.2006 n. 296) che intende sperimentare l'utilizzo di indici condivisi di congruità, per stimare l'incidenza del costo del lavoro sul valore complessivo dell'opera, al fine di pervenire ad una valutazione obiettiva sui costi reali che affrontano le imprese nell'offrire servizi e nel partecipare a gare di appalto.
5. Nel confermare la validità del sistema di informazioni previsto dal vigente ccnl 11.06.2004 ANIEM-CONFAPI per le piccole e medie imprese edili e affini, le parti confermano la disponibilità a definire un calendario di incontri per giungere ad un protocollo di intesa per l'istituzione di un tavolo paritetico provinciale per l'analisi del mercato del lavoro nel settore delle costruzioni e per l'individuazione delle iniziative atte a favorire la trasparenza, anche in riferimento alla corretta applicazione della vigente normativa per i lavori concessi in appalto e/o subappalto e per l'attività formativa degli addetti al settore, con particolare riguardo alla sicurezza e prevenzione infortunistica, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626.

§ 2 - Sistema di informazioni

1. Ferma restando l'autonomia e le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni sindacali nell'ambito di quanto previsto dal *Sistema di Concertazione e di Informazione* di cui al ccnl 11.06.2004, la parti firmatarie della presente intesa convengono di incontrarsi con periodicità annuale, a richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore edile nel territorio provinciale.
2. Tali sessioni affronteranno le varie problematiche inerenti al settore delle costruzioni, con particolare riguardo al mercato locale degli investimenti e degli appalti pubblici, al mercato del lavoro e all'andamento dell'occupazione, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e alla formazione professionale.

§ 3 - Organismo Paritetico Territoriale

1. In attuazione di quanto previsto nell'accordo di rinnovo del ccnl 21.07.1995, ANIEM-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nazionali sono impegnate a costituire la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.
2. Preso atto che Apindustria Vicenza e CGIL, CISL, UIL di Vicenza, con Accordo del 26.06.1996 hanno costituito l'Organismo Paritetico Territoriale per la sicurezza e la prevenzione infortunistica, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 626/94; considerato altresì la peculiarità del settore edile in materia di sicurezza sul lavoro e la crescente sensibilità a questo argomento, anche in relazione alle facilitazioni di natura contributiva e assicurativa legate all'osservanza delle normative di profilassi antinfortunistica, che tendono a coniugare la tutela delle condizioni di lavoro e marginali vantaggi competitivi; tutto ciò premesso: le parti firmatarie della presente intesa si impegnano e rincontrarsi per valutare l'opportunità di costituire una specifica sezione, in seno al citato Organismo, che sia investita delle funzioni di orientamento e conoscenza in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro nei cantieri edili, come indicato al comma 2 del precedente paragrafo.
3. In occasione di tali incontri, anche alla luce degli sviluppi delle relazioni con altre organizzazioni imprenditoriali, potranno essere valutate iniziative volte a promuovere la costituzione di un tavolo unico paritetico territoriale per il settore edile.
4. Le parti peraltro convengono fin d'ora che le aziende edili associate ad ANIEM Vicenza e che versano regolarmente il contributo di funzionamento del C.P.T. istituito presso la Cassa Edile di Vicenza, devono poter beneficiare dell'attività di consulenza e orientamento svolta da tale organismo in tema di sicurezza e prevenzione nei cantieri.
5. Nell'ambito della sfera di competenze del menzionato C.P.T. e sul presupposto che da ciò non derivi alcun onere ulteriore alle aziende associate, le parti convengono sulla opportunità di giungere ad uno specifico accordo, condiviso e sottoscritto da tutte le rappresentanze territoriali datoriali e sindacali, in forza del quale venga sperimentalmente individuata la figura di un "tecnico" che assuma le funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, attuando in tal modo le disposizioni di cui all'art. 89 (Parte Comune), lettera D, del vigente ccnl 11.06.2004. La figura in parola, attiva in ambito provinciale, sarà individuata all'interno di una rosa di candidati proposta congiuntamente dalle OO.SS. Provinciali di categoria; dovrà possedere specifiche e documentabili attitudini professionali,

nonché competenze ed esperienze adeguate in materia di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro.

§ 4 - Addestramento professionale

1. Le parti riconoscono la necessità di promuovere l'istruzione professionale quale strumento prioritario per la formazione di maestranze qualificate, per sviluppare e perfezionare le conoscenze e le capacità tecniche delle stesse, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni lavorative e di elevare la capacità di risposta responsabile del lavoratore in materia di sicurezza.
2. In quest'ottica le parti convengono sull'opportunità che l'attuazione della iniziative formative siano demandate in via prioritaria all'Ente Scuola territoriale rappresentativo anche delle piccole e medie industrie ANIEM.
3. Le parti peraltro convengono fin d'ora che le aziende edili associate ad ANIEM Vicenza e che versano regolarmente il contributo di funzionamento per il Centro Edile A. Palladio, devono poter beneficiare dell'attività di formazione professionale svolta da tale organismo.
4. Tuttavia, avuto riguardo delle caratteristiche delle p.m.i. e considerata l'esigenza di favorire la più ampia cultura della professionalità, anche in relazione sempre maggiore inserimento di lavoratori extracomunitari o provenienti da fuori Provincia, le parti riconoscono che la formazione continua può essere lo strumento idoneo a consentire uno sviluppo equilibrato e diffuso sul territorio del capitale umano.
5. A tal fine le parti si impegnano a promuovere e favorire momenti di formazione continua, anche ad iniziativa della singola azienda, realizzando le opportune sinergie con il Fondo interprofessionale per la formazione continua - FAPI, affinché quest'ultimo sia in grado di offrire un adeguato e differenziato catalogo di iniziative formative.

§ 5 - Previdenza complementare contrattuale

1. Le parti si danno atto che con l'accordo nazionale del 28.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni ANIEM-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, hanno aderito a FONDAPI (*Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese*); inoltre, a seguito di quanto disposto dalla delibera della Covip, del 15.02.2006, relativamente alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, è stato individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare a cui possono aderire, dalla data di sottoscrizione dell'accordo i lavoratori iscritti che volontariamente richiedano il trasferimento.
2. Le parti valutano positivamente la scelta di confluire in FONDAPI, in considerazione della natura intercategoriale di tale fondo pensione, che consente in un maggior numero di casi di conservare l'unitarietà della posizione previdenziale, e della necessità di promuovere la razionalizzazione e il rafforzamento strutturale del settore.
3. Si conferma la volontà attuare, anche successivamente alla scadenza del 30.06.2007 prevista dal D.Lgs. 252/05, tutte le iniziative atte a sensibilizzare e informare correttamente i lavoratori e le aziende in materia, nella convinzione che una adesione informata e consapevole al cosiddetto secondo pilastro previdenziale, abbia maggiori possibilità di successo rispetto a meccanismi di prelievo forzoso.

4. In tal senso, le parti accolgono con favore l'introduzione di incentivi di natura economica, anche sul piano contrattuale, che contribuiscano ad innalzare il gradimento della previdenza complementare presso le aziende e i lavoratori; si augurano che il quadro normativo attuale che disciplina la materia resti stabile e non subisca alterazioni che possano deludere le legittime aspettative di coloro che in base a tale quadro hanno scelto la previdenza integrativa; auspicano che vengano reintrodotte facilitazioni per l'accesso al credito per le p.m.i. che devolvono il TFR dei propri dipendenti.

§ 6 - Sistema delle Edilcasse

1. Rilevata la sempre maggiore integrazione del settore a livello regionale e l'accresciuta mobilità territoriale dei lavoratori, le parti, fermo restando quanto previsto all'art. 36 del vigente ccnl 11.06.2004, esprimono la comune valutazione di giungere alla costituzione di un sistema unico Edilcasse, al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni sull'intero territorio nazionale.

2. Nelle more di tale realizzazione, le imprese che applicano il ccnl ANIEM-CONFAPI, ai fini della corretta applicazione delle previsioni legislative in materia di appalti e subappalti, manterranno in vigore le procedure e gli adempimenti attualmente in essere con la Cassa Edile di Vicenza.

3. Su tale presupposto le parti concordano sull'opportunità che vengano avviate iniziative comuni volte a promuovere e a favorire la rappresentatività delle p.m.i. edili associate ad Apindustria Vicenza nella Cassa Edile provinciale. Le parti valutano altresì positivamente la possibilità di raggiungere gradualmente tale obiettivo, mediante la stipula di protocolli comuni, basati sul principio di reciprocità, che consentano di ottimizzare le risorse che le p.m.i. associate versano ordinariamente e che sono destinati a strategici capitoli di spesa, quali la formazione professionale e la profilassi antinfortunistica.

§ 7 - Anticipo indennità INAIL

1. In riferimento al protocollo d'intesa del 25.02.1992 tra INAIL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nazionali, le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto alla lettera g) del citato protocollo.

2. Fermo restando che ai fini dell'erogazione anticipata, l'evento infortunistico deve essere riconosciuto dall'INAIL, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, in caso di infortunio sul lavoro occorso in azienda o in cantiere l'impresa erogherà alla scadenza di ciascun periodo di paga la relativa quota di competenza dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.

3. L'erogazione potrà avvenire a condizione che dette anticipazioni non siano assoggettate a contribuzione assicurativa e/o previdenziale e che venga garantito dall'INAIL il sollecito rimborso di tali quote all'impresa, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica d'infortunio.

4. A tal fine le imprese stipuleranno con l'INAIL la convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/1965.

5. In qualsiasi caso di mancata corresponsione dell'indennità d'infortunio da parte dell'INAIL, anche per fatti o inadempienze imputabili al lavoratore, l'impresa potrà recuperare le somme già anticipate rivalendosi sulle competenze del lavoratore.

§ 8 - Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del ccnl 11.06.2004 e al titolo "ACCORDI LOCALI" dell'intesa siglata il 06.04.2006 (rinnovo economico secondo biennio), l'Elemento Economico Territoriale per i lavoratori dipendenti delle p.m.i. edili associate ad Apindustria Vicenza, è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del Decreto Legge 25. 3.1997 n. 67 convertito nella Legge 23. 5.1997 n. 135.

2. Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati, avendo riguardo al territorio della Provincia di Vicenza, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Vicenza;
- numero delle ore denunciate alla Cassa Edile di Vicenza;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Vicenza;
- numero di ore di Cassa Integrazione salariale ordinaria autorizzate dall'INPS per mancanza di lavoro nel settore;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati;
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati;
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.Lgs. 494/1996 come ricavabile dai dati della Regione del Veneto e dalla rete degli Spisal sul territorio provinciale.

3. Le parti convengono che nell'ambito di validità del presente Contratto integrativo Provinciale, potranno essere individuati ulteriori e/o diversi indicatori che potranno sostituire e/o integrare quelli già stabiliti, ai fini dell'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati.

4. Pertanto, per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale il valore dell'E.E.T. di cui all'art. 39 del ccnl 11.06.2004 e all'accordo del 06.04.2006 è determinato in via presuntiva, annualmente, entro il mese di dicembre nella misura massima di cui ai punti successivi.

5. Le parti, nel corso di un apposito incontro da tenersi nel mese di dicembre dell'anno in cui spira il periodo di riferimento, si riuniranno ai fini della conferma o della variazione della misura dell'E.E.T., in relazione alle risultanze dei parametri sopra individuati, per il periodo 1 ottobre - 30 settembre dell'anno precedente all'anno di eventuale erogazione dell'E.E.T., rapportati all'andamento medio del settore ed ai suoi risultati nel periodo 01.10.2004 - 30.09.2006 che a tutti gli effetti viene individuato come periodo fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento degli indicatori territoriali per tutta la vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale.

6. Verificate le risultanze degli indicatori territoriali e l'attendibilità dei dati, forniti tramite gli organismi paritetici, la Cassa Edile e i centri di monitoraggio, qualora si evidenzia l'esistenza di un andamento di settore positivo per almeno tre degli indicatori territoriali sopra individuati, le parti considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'E.E.T. e definiranno quindi l'importo dell'E.E.T per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

7. A decorrere dal 1° agosto 2007, l'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 12 e 47 del ccnl 11.06.2004 viene stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e stipendio in vigore alla data del 01.03.2006; a decorrere dal 1° marzo 2008 e per il residuo periodo di validità del presente accordo, la misura sarà elevata al 7% dei minimi di paga base e stipendio sempre in vigore alla data del 01.03.2006.

8. In conformità alle previsioni contenute nell'accordo nazionale del 06.04.2006, dal 1° agosto 2007 il 50% degli importi dell'E.E.T. già erogati in forza del Contratto Integrativo Provinciale del 01.07.2003 saranno conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione degli impiegati. Il conglobamento del residuo 50% dell'E.E.T. previgente nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione degli impiegati avverrà con decorrenza dal 1° marzo 2008.

9. Con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° agosto 2007 e il 29 febbraio 2008, gli importi erogabili in via presuntiva, sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate, sommati al 50% del previgente E.E.T. non ancora conglobato nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione degli impiegati, erogati a titolo di anticipo dell' E.E.T. e successivamente definiti in via di conferma, non potranno superare i seguenti importi massimi:

Operai e Apprendisti operai Professionalizzanti (importi orari)	
operai 4° livello super specializzati	€ 0,43
operai 3° livello specializzati	€ 0,40
operai 2° livello qualificati	€ 0,36
operai 1° livello comuni	€ 0,30
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, anche con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,27

Apprendisti operai ex Legge 196/97 (importi orari)	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,22
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,23
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,25
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,27
Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,29
Apprendisti operai 6°, 7°, 8° semestre	€ 0,31

Impiegati e Apprendisti impiegati Professionalizzanti (importi mensili)	
7° livello: quadri – impiegati 1^ cat. super	€ 105,93
6° livello: impiegati 1^ cat.	€ 95,34
5° livello: impiegati 2^ cat.	€ 79,48
4° livello: assistenti tecnici	€ 74,15
3° livello: impiegati 3^ cat.	€ 68,86
2° livello: impiegati 4^ cat.	€ 61,98
1° livello: impiegati 4^ cat. 1° impiego	€ 52,97

Apprendisti impiegati ex Legge 196/97 (importi mensili)	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 41,32
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 44,76
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 48,20
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 51,65

Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 55,09
Apprendisti impiegati 6°, 7°, 8° semestre	€ 58,53

10. Dal 1° marzo 2008 e per tutta la residua vigenza del contratto integrativo provinciale gli importi erogabili via presuntiva, sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate, a seguito del conglobamento del residuo 50% del previgente E.E.T. nell'Indennità Territoriale di Settore degli operai e nel Premio di Produzione degli impiegati, erogati a titolo di anticipo dell' E.E.T. e successivamente definiti in via di conferma, non potranno superare i seguenti importi massimi:

Operai e Apprendisti operai Professionalizzanti (importi orari)	
operai 4° livello super specializzati	€ 0,34
operai 3° livello specializzati	€ 0,32
operai 2° livello qualificati	€ 0,28
operai 1° livello comuni	€ 0,24
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, anche con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,22

Apprendisti operai ex Legge 196/97 (importi orari)	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,17
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,18
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,20
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,21
Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,22
Apprendisti operai 6°, 7°, 8° semestre	€ 0,24

Impiegati e Apprendisti impiegati Professionalizzanti (importi mensili)	
7° livello: quadri – impiegati 1^ cat. super	€ 84,31
6° livello: impiegati 1^ cat.	€ 75,88
5° livello: impiegati 2^ cat.	€ 63,23
4° livello: assistenti tecnici	€ 59,01
3° livello: impiegati 3^ cat.	€ 54,81
2° livello: impiegati 4^ cat.	€ 49,32
1° livello: impiegati 4^ cat. 1° impiego	€ 42,16

Apprendisti impiegati ex Legge 196/97 (importi mensili)	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 32,89
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 35,63
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 38,37
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 41,11
Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 43,85
Apprendisti impiegati 6°, 7°, 8° semestre	€ 46,59

11. Le parti si danno atto che l'erogazione dell'E.E.T., con le modalità sopra definite, ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dall'art. 2 del D.L. 25.03.1997, convertito in Legge 23.05.1997 n. 135 e viene istituito in applicazione degli artt. 12 e 47 del ccnl. 11.06.2004, cui fa integralmente riferimento.

12. Convengono infine di rincontrarsi per valutare l'impatto delle nuove misure a sostegno della contrattazione di secondo livello, annunciate nel "Protocollo per l'equità e la crescita sostenibili" proposto dal Governo alle Parti Sociali in data 23 luglio 2007.

§ 9 - Una Tantum

1. A copertura del periodo dal 01.01.2007 al 31/07/2007, ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2007 e in servizio alle date di rispettiva erogazione, verrà corrisposta la somma lorda a titolo di " una tantum " di € 390,00 con le seguenti modalità:

- € 195,00 con la retribuzione relativa al mese di agosto 2007;
- € 195,00 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007.

2. L'una tantum non competerà ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso senza maturazione di retribuzione; essa verrà pertanto ridotta di un rateo pari a 1/7 per ogni mese intero o frazione di mese superiore a 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso.

3. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale l'una tantum sarà corrisposta in misura ridotta proporzionale al minore orario di lavoro concordato.

4. Alla luce di quanto disposto dal successivo paragrafo 10 (Armonizzazione del salario "vecchi" apprendisti) le parti convengono che gli importi dell' "una tantum" da corrispondere agli apprendisti assunti entro il 3 aprile 2005 non subiranno alcuna riduzione percentuale; viceversa per gli apprendisti assunti dopo tale data, ma sulla base della disciplina di cui alla Legge 196/1997, l'"una tantum" sarà proporzionata al rispettivo scaglione percentuale retributivo applicabile.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e prima della data di erogazione di ciascuna quota, la quota di una tantum da erogare, sarà ridotta di tanti ratei quanti sono i mesi mancanti alle rispettive date di erogazione, e liquidata con le competenze di fine rapporto.

6. L'importo dell'una tantum s'intende comprensivo di ogni incidenza degli istituti contrattuali, percentuali e/o maggiorazioni, e di legge e non verrà computato nel T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 comma 2° del codice civile.

§ 10 -Armonizzazione salario "vecchi" apprendisti assunti ex Legge 196/1997

1. Le parti, recependo le indicazioni emerse in sede nazionale, circa l'opportunità di procedere, per gli apprendisti assunti entro il 3 aprile 2005, ai sensi della Legge 196/1997, ad adeguamenti dei livelli retributivi volti alla loro armonizzazione tendenziale con i più favorevoli trattamenti previsti per gli apprendisti assunti dal 4 aprile 2005 secondo la disciplina del D.Lgs. 273/2003 (Apprendistato Professionalizzante) e successive delibere della Regione Veneto; ritenendo peraltro che tale armonizzazione vada temporalmente modulata tenendo conto della presenza sul territorio provinciale di regolamentazioni contrattuali differenziate in materia di apprendistato e della conseguente necessità di non creare differenziali

eccessivi dei costi gestionali tra i diversi operatori del settore edile provinciale, convengono quanto segue.

2. A decorrere dal 1° agosto 2007 il trattamento retributivo riconosciuto al personale apprendista operaio o impiegato, assunto entro il 3 aprile 2005, sarà pari a:

- per gli apprendisti operai al trattamento economico previsto per gli operai inquadrati al 1° livello, fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;
- per gli apprendisti impiegati al trattamento economico previsto per gli impiegati inquadrati al 1° livello, fermo restando il mantenimento, se di miglior favore, del trattamento retributivo maturato o maturando, di cui alla precedente regolamentazione;

3. Tale disciplina troverà applicazione salvo eventuali diverse previsioni legislative o contrattuali nazionali, che dovessero intervenire nell'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

PARTE OPERAI

§ 1 - Indennità di Trasferta

1. In relazione a quanto previsto in materia dall'Allegato I al ccnl 11.06.2004 e fermo restando in particolare quanto previsto alla lettera C) sub a) del citato Allegato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere dislocato oltre i confini territoriali del comune dove ha sede l'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, comunque oltre 5 km. dai predetti luoghi (sede o cantiere), spetta una diaria di trasferta giornaliera come di seguito stabilito:

- per distanze superiori a 5 e fino a 12 chilometri dal confine territoriale di cui sopra: € 12,00 giornalieri;
- per distanze superiori a 12 e fino a 40 chilometri dal confine territoriale di cui sopra: € 18,00 giornalieri;
- per distanze superiori ai 40 chilometri dal confine territoriale di cui sopra: € 22,50 giornalieri.

2. La diaria sarà erogata per ogni e sola giornata di trasferta a condizione che vi sia stata prestazione lavorativa nel luogo di lavoro.

3. La diaria è risarcitoria di ogni spesa conseguenti alla trasferta stessa, ivi compreso quello del viaggio per giungere al cantiere di destinazione e per il rientro, anche se effettuato con l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, ciò comportando l'obbligo del lavoratore di provvedere personalmente alle spese per il vitto e la refezione meridiana e di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora di inizio del lavoro stabilita.

4. Qualora la durata della trasferta preveda il pernottamento, la diaria potrà essere definita in forma forfettaria e onnicomprensiva, anche individualmente, avuto riguardo della zona di lavoro.

5. In alternativa al trattamento di cui al comma precedente, *oltre alla diaria giornaliera* l'impresa potrà provvedere alle spese di pernottamento, del vitto serale e di prima colazione, ovvero, *in alternativa*, al rimborso delle spese a piè di lista documentate dal lavoratore nei limiti della normalità, in esercizi autorizzati dall'impresa o con la stessa convenzionati.

6. Nel caso il lavoratore comandato in trasferta sia autorizzato dall'impresa ad utilizzare l'autovettura di proprietà, in aggiunta alla diaria sopra prevista, gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico di percorrenza calcolato dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione o di definitivo trasferimento al cantiere di destinazione, di € 0,48 al chilometro.

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto per la specifica materia da accordi aziendali in vigore, nel caso di mancata prestazione lavorativa dopo la pausa meridiana, gli importi di trasferta, di cui sopra, saranno erogati in misura ridotta del 50%. Resta altresì inteso che, nel caso di prestazione lavorativa nella giornata del sabato, senza ripresa del lavoro dopo la pausa meridiana, i predetti importi di trasferta saranno erogati in misura intera.

8. Le parti convengono che i trattamenti di trasferta come sopra definiti non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove il lavoratore è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore stesso ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione o di destinazione come definito al primo comma.

Nota a Verbale

Le parti convengono che l'armonizzazione dei trattamenti di trasferta preesistenti a livello aziendale con quanto previsto dal presente Contratto, avvenga in modo da assicurare ai lavoratori già in forza e fruitori del trattamento di trasferta condizioni complessive, per quanto riguarda la copertura delle spese da sostenere da parte del lavoratore, non inferiori a quelle già praticate a livello aziendale.

§ 2 - Conduttori di automezzi dell'impresa

1. Al personale comandato alla guida di automezzi dell'impresa per il trasporto di lavoratori sarà corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo forfettariamente determinato per raggiungere e rientrare dal luogo di lavoro, con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, interpretato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, il tempo impiegato per la guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto, nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

3. Le parti convengono che su tale indennità di guida, come sopra determinata, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del ccnl 11.06.2004, poiché la quantificazione concordata è comprensiva dell'incidenza dei rispettivi importi su tutti gli istituti del salario differito; convengono altresì di escludere l'indennità di guida dalla retribuzione utile al calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, C.C..

4. Per tali lavoratori l'impresa provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e la sospensione della patente per causa di incidente durante il viaggio.

5. Nel caso in cui durante lo svolgimento della mansione, il conduttore di automezzi incorra nel provvedimento di sospensione della patente di guida, l'interessato potrà essere adibito per la durata del periodo di sospensione ad altra mansione, anche non equivalente.
6. In caso di colpa grave del lavoratore l'impresa potrà procedere nei confronti del lavoratore stesso a norma di legge e di contratto.

§ 3 - Mensa

1. Le parti convengono che la realizzazione di un servizio di mensa gestita direttamente dall'azienda rappresenta un qualificato supporto di carattere sociale che tuttavia configura la necessità di una struttura organizzativa finalizzata, i cui costi di esercizio risultano particolarmente onerosi per la piccola impresa edile in relazione, sia alla durata e alla logistica dei cantieri sia, di conseguenza, al volume dei pasti da fornire. Per tale servizio, quindi, le parti auspicano la promozione di iniziative di tipo consortile a livello territoriale.
2. A decorrere dal 1° agosto 2007, qualora ai lavoratori addetti a cantieri temporanei venga erogato un servizio di mensa, sia esso tramite società di catering ovvero tramite esercizi pubblici di ristorazione convenzionati, per ciascun lavoratore l'impresa concorrerà alle spese in misura non superiore a € 10,00 (dieci).
3. Tale trattamento, che rimarrà costante durante tutto l'arco di vigenza del presente Contratto, sarà usufruibile dal lavoratore per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa di almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.
4. Tale trattamento non è cumulabile con l'erogazione del trattamento di trasferta di cui al paragrafo 1, né con i trattamenti previsti ai commi 4 e 5 del paragrafo 1.

§ 4 - Indennità Sostitutiva di Mensa

1. Con pari decorrenza e durata prevista al paragrafo 3, ove non sia attivato il servizio di mensa ovvero, a causa dell'ubicazione del cantiere non fosse utilizzabile o non siano state messe a disposizione del personale prestazioni sostitutive di mensa a mezzo di buoni pasto, ai lavoratori interessati sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, come intesa al paragrafo precedente, in misura non inferiore a € 5,29 (cinquevirgolaventinove).
2. L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta al lavoratore che, potendone usufruire, non si avvale del servizio di mensa o di servizio equivalente messo a disposizione dall'impresa.
3. Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 - regolamentazione per gli operai - del vigente ccnl, in quanto le parti hanno già calcolato l'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui ai fini della quantificazione della misura della predetta indennità.
4. L'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta o dei trattamenti previsti ai commi 4 e 5 del paragrafo 1.

Nota a Verbale

In relazione alle modificazioni della normativa che disciplina la specifica materia, che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del presente

contratto, in particolare per quanto concerne l'assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa, le parti si incontreranno per valutare la situazione.

§ 5 - Indennità Territoriale di Settore

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° agosto 2007 e il 29 febbraio 2008, l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai, a seguito del parziale conglobamento del "vecchio" E.E.T. previsto al paragrafo 8, Parte Generale, della presente intesa, viene determinata nei valori lordi orari di seguito riportati:

Operai e Apprendisti operai Professionalizzanti (importi orari)	
operai 4° livello super specializzati	€ 0,98
operai 3° livello specializzati	€ 0,91
operai 2° livello qualificati	€ 0,84
operai 1° livello comuni	€ 0,75
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, anche con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,68

Apprendisti operai ex Legge 196/97 (importi orari)	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,50
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,54
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,58
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,63
Apprendisti operai 5° semestre	€ 0,67
Apprendisti operai 6°, 7°, 8° semestre	€ 0,71

2. Dal 1° marzo 2008 e per tutta la residua vigenza del contratto integrativo provinciale l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai, a seguito del residuo conglobamento dell'E.E.T., viene determinata nei valori lordi orari di seguito riportati:

Operai e Apprendisti operai Professionalizzanti (importi orari)	
operai 4° livello super specializzati	€ 1,26
operai 3° livello specializzati	€ 1,17
operai 2° livello qualificati	€ 1,07
operai 1° livello comuni	€ 0,95
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, anche con alloggio (art. 6 ccnl)	€ 0,86

Apprendisti operai ex Legge 196/97 (importi orari)	
Apprendisti operai 1° semestre	€ 0,64
Apprendisti operai 2° semestre	€ 0,70
Apprendisti operai 3° semestre	€ 0,75
Apprendisti operai 4° semestre	€ 0,80

Apprendisti operai 5° semestre	€	0,86
Apprendisti operai 6°, 7°, 8° semestre	€	0,91

3. Tali valori assorbono integralmente la previgente indennità di trasporto e fino a concorrenza ogni eventuale ulteriore trattamento, riconosciuto anche a livello individuale o aziendale, non avente esplicito carattere di non assorbibilità ovvero di connessione a specifiche mansioni.

§ 6 - Indennità di Disagio

1. Per le particolari caratteristiche della prestazione lavorativa nelle piccole e medie imprese edili associate, le parti confermano l'erogazione dell'indennità di disagio per gli operai, istituita con i precedenti accordi integrativi, dell'importo di € 0,11 lorde orarie da corrispondersi in relazione alle ore di effettivo lavoro.

2. Tale importo assorbe e congloba, assolvendone le funzioni, i trattamenti e gli istituti contrattuali di seguito elencati:

- indennità speciali;
- indennità vestiario;
- indennità di congiuntura, di carenza di mano d'opera e simili;
- indennità di consumo attrezzi e ogni altra indennità corrisposta con carattere di continuità in conformità a quanto previsto ai singoli articoli dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Le parti confermano che per quanto riguarda l'indennità di vestiario, s'intendono comunque esclusi i mezzi di protezione individuale forniti dall'impresa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con obbligo dei lavoratori di uso degli stessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

§ 7 - Orario di lavoro

1. Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del ccnl 11.06.2004, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri, previa informazione alla R.S.U., ove esistente:

- 1 gennaio - 30 aprile;
- 1 maggio - 31 agosto;
- 1 settembre - 31 dicembre.

2. Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali e viene di norma ripartito nei primi cinque giorni della settimana.

3. Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge e all'art. 7 del ccnl 11.06.2004.

4. Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia e infortunio.

5. Al termine di ciascun quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo. Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal vigente ccnl.

6. Nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre le aziende, a fronte di ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva, potranno richiedere ai lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del ccnl 11.06.2004, di effettuare prestazioni

eccedenti l'orario normale medio settimanale di cui al secondo comma del presente paragrafo, che saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui al medesimo art. 19 del ccnl, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale.

7. La possibilità per le imprese di richiedere di effettuare nei suddetti mesi, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, vale anche laddove non sia adottata in sede aziendale la ripartizione dell'orario su base quadrimestrale.

8. Fermo restando quanto sopra, previo esame con le R.S.U. e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione di categoria, le aziende potranno sperimentare, anche a livello individuale, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore, anche al di fuori della quadrimestralità di cui al punto 1 del presente paragrafo.

9. Tali regimi flessibili di orario potranno in particolare essere sperimentati per favorire il rientro periodico nei luoghi di provenienza di lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.

10. Le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.

11. A livello aziendale potrà altresì essere convenuta tra la Direzione e i singoli dipendenti, a fronte di specifiche e motivate richieste del personale e compatibilmente con le esigenze tecnico/produttive dell'impresa, la fruizione in forma accorpata dei permessi individuali di cui all'art. 5 del ccnl 11.06.2004, limitatamente a quelli maturati nell'anno in corso. Per essere valutata la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo nel quale si intende fruire dei permessi individuali.

12. Le parti, in adesione alle intese già raggiunte in materia in sede nazionale (art. 19 del ccnl 11.06.2004) convengono infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 66/2003, sia fissato per il personale operaio di cantiere in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da mancanza di uniformità nella distribuzione della prestazione lavorativa, derivante da fattori non predeterminabili quali gli eventi atmosferici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza, si conviene altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

§ 8 - Ferie

1. In attuazione dell'art. 15, comma 4 del vigente ccnl e fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003, i lavoratori operai potranno godere, di norma nel mese di agosto, di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive.

2. Compatibilmente con le esigenze lavorative del periodo, l'impresa potrà concordare con il singolo lavoratore l'aggiunta di una terza settimana all'inizio o alla fine del periodo feriale estivo aziendali stabilite.

3. Il godimento di una ulteriore settimana di ferie avverrà, di norma, nel periodo invernale.

4. L'epoca delle ferie viene stabilita dall'impresa, previo esame con la R.S.U. e comunicata, possibilmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. Fermo restando che ai fini del trattamento economico dei periodi feriali valgono le norme del citato art. 15, all'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa spetta il godimento delle ferie maturate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale previsto dal ccnl per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa ed è dispensato dal prestare attività lavorativa per il periodo residuo di godimento delle ferie collettive, in caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra.
6. Le ferie residue maturate e spettanti al singolo lavoratore saranno godute in periodi concordati tra l'impresa ed il lavoratore stesso.
7. In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad una settimana.
8. In deroga a quanto previsto all'art. 15, comma 5, le Parti concordano che il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo tra impresa e lavoratore, risultante da atto scritto.

§ 9 - Riposi annui

1. Fermo restando quanto stabilito in materia all'art. 5 del vigente ccnl., le parti convengono che al solo fine di favorire il rientro nei luoghi di provenienza dei lavoratori di fuori regione e/o di Paesi terzi, tali lavoratori potranno chiedere all'impresa di poter usufruire, in aggiunta ai periodi feriali stabiliti, di n. 40 ore di permessi retribuiti a valere sul plafond previsto dal citato art. 5.
2. La richiesta dovrà essere effettuata preventivamente l'inizio del periodo feriale.
3. L'impresa, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-produttive ed organizzative, valuterà positivamente la richiesta.

§ 10 - Premio assiduità aziendale per il personale operaio

1. Riconosciuta l'opportunità di premiare la continuità della prestazione lavorativa e di fidelizzare le maestranze edili quale importante elemento di vantaggio competitivo, le parti convengono di istituire, in via sperimentale nell'arco di vigenza del presente contratto integrativo, il "Premio Assiduità Aziendale" per il personale operaio, di seguito denominato "premio".
2. Il premio esplica i suoi effetti nei tre anni intercorrenti tra 1° ottobre 2006 e il 30 settembre 2009 e prevede l'erogazione del corrispettivo in un'unica soluzione annuale con la retribuzione relativa al mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (il primo anno edile di riferimento è costituito dal periodo 1° ottobre 2006 –30 settembre 2007).
3. Gli importi orari specificati al punto 6 (e relative tabelle) saranno corrisposti in relazione ad ogni ora effettivamente lavorata, ordinaria e straordinaria, nel corso dell'anno edile di riferimento (1° ottobre - 30 settembre anno solare precedente); il diritto al premio per il singolo lavoratore maturerà al raggiungimento di una soglia minima di 1.300 ore e fino ad un massimo di 1.990 ore effettivamente lavorate.
4. Le parti concordano che per il raggiungimento della soglia minima e massima verranno equiparate ad ore effettivamente lavorate 24 ore di malattia comune purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto; verranno inoltre equiparate ad ore effettivamente lavorate 32 ore di frequenza, in orario di lavoro, a corsi di formazione sulla sicurezza cui il lavoratore sia stato comandato dall'impresa, 24 ore di permessi retribuiti goduti per partecipazione a Comitati direttivi sindacali provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. di categoria e confederali, 40 ore per sospensione del lavoro nel cantiere dovuta ad eventi

meteorologici, purché segua l'intervento della competente gestione CIG edilizia.

5. Al di fuori di quanto espressamente previsto punto precedente nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore lavorate ai fini della maturazione del premio.

6. L'importo del premio, fermi restando i requisiti di erogazione come sopra fissati, sarà determinato in misura differenziata per livelli secondo le seguenti tabelle:

Tabella 1

anno edile 2006-2007	soglia minima	soglia massima	valore lordo orario
operai super specializzati	1300	1990	€ 0,17
operai specializzati	1300	1990	€ 0,15
operai qualificati	1300	1990	€ 0,13
operai comuni	1300	1990	€ 0,11

Tabella 2

anni edili 2007-2008 e 2008-2009	soglia minima	soglia massima	valore lordo orario
operai super specializzati	1300	1990	€ 0,21
operai specializzati	1300	1990	€ 0,18
operai qualificati	1300	1990	€ 0,15
operai comuni	1300	1990	€ 0,12

Esempi

- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.000 ore lavorate (ordinarie e straordinarie) nell'anno edile 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2007: con la retribuzione del mese di febbraio 2008 non sarà erogato alcun premio
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.500 ore lavorate nell'anno edile 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2007: con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato un premio pari a € 0,15 x 1.500 = € 225,00 lordi (vedi Tabella 1)
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.990 ore lavorate nell'anno edile 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2007: con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato un premio pari a € 0,15 x 1.990 = € 298,50 lordi (vedi Tabella 1)

7. Il premio per gli anni edili 1° ottobre 2007 – 30 settembre 2008 e 1° ottobre 2008 – 30 settembre 2009 viene calcolato con gli stessi criteri, sulla base della Tabella 2, salvo quanto specificato al successivo punto 9.

8. Per gli operai il cui rapporto di lavoro si risolvesse in data antecedente a quella prevista per l'erogazione del premio, purché in forza per tutto l'anno edile di riferimento, quest'ultimo sarà liquidato, sempre che ne sia stato maturato il requisito minimo di 1.300 ore lavorate, con l'ultima mensilità di paga sempre sulla base di tutte le ore ordinarie lavorate.

9. Per gli operai che percepiranno il predetto premio per entrambi gli anni edili 2006 – 2007 e 2007 - 2008, in relazione al costante rapporto di lavoro senza soluzione di continuità presso la medesima impresa e che risultassero di aver maturato sempre in forza del predetto rapporto di lavoro, i requisiti per l'erogazione del premio per l'anno cassa edile 2008 – 2009 (da erogarsi quindi nel febbraio del 2010), l'importo complessivo del premio relativo all'ultimo anno edile sarà incrementato del 30%:

Esempi

- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.990 ore lavorate nell'anno edile 1° ottobre 2006 – 30 settembre 2007: con la retribuzione del mese di febbraio 2008 sarà erogato un premio pari a € 0,15 x 1.990 = € 298,50 lordi
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.990 ore lavorate nell'anno edile 1° ottobre 2007 – 30 settembre 2008: con la retribuzione del mese di febbraio 2009 sarà erogato un premio pari a € 0,18 x 1.990 = € 358,20 lordi (vedi Tabella 2)
- Operaio specializzato che abbia totalizzato 1.990 ore lavorate nell'anno edile 1° ottobre 2008 – 30 settembre 2009, che abbia conseguito il premio in entrambi gli anni edili precedenti e che sia rimasto costantemente in forza alla medesima impresa nei tre anni edili afferenti il premio: con la retribuzione del mese di febbraio 2010 sarà erogato un premio complessivo pari a € 0,18 x 1.990 = € 358,20 (vedi Tabella 2) + € 107,46 (+30 %) = € 465,66 lordi
- Totale del premio erogato alla fine del triennio edile 2006 - 2009: € (298,50 + 358,20 + 465,66) = € **1.122,36**

10. In caso di variazione di livello intervenuto nel corso dell'anno edile l'importo del premio sarà calcolato, in ragione delle ore di lavoro effettuate, sulla base della quota oraria prevista per il nuovo livello posseduto.

11. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere, così come su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente c.c.n.l. 11.06.2004.

Le Parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, C.C..

Note a Verbale

Le parti si danno atto reciprocamente che gli importi del premio sperimentale erogati per l'anno Cassa Edile 2008 – 2009 (da erogarsi nel febbraio del 2010) per i soli aventi diritto in costanza di rapporto triennale con l'impresa costituiscono importi di riferimento minimo, che l'azienda potrà elevare a favore dei singoli lavoratori in possesso del requisito di costanza triennale di rapporto in ragione della professionalità posseduta e dei livelli di inquadramento e di responsabilità ricoperti.

Le parti convengono che per il personale operaio che, in ragione delle mansioni svolte, è riconducibile alla figura degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in relazione all'orario normale di lavoro fissato per tale figura in 48 ore medie settimanali, il diritto al premio per il singolo lavoratore scatterà al raggiungimento di una soglia minima di 1.560 ore effettivamente lavorate e fino ad un massimo di 2.380 ore effettivamente lavorate.

PARTE IMPIEGATI

§ 1 - Trasferta Impiegati

1. Agli impiegati comandati in trasferta si applica quanto previsto all'art. 56, regolamentazione impiegati, del vigente ccnl 11.06.2004, intendendosi decaduta la normativa di cui ai precedenti contratto integrativo provinciali.

§ 2 - Premio di Produzione

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° agosto 2007 e il 29 febbraio 2008, il Premio di Produzione degli impiegati, a seguito del parziale conglobamento del "vecchio" E.E.T. previsto al paragrafo 8, Parte Generale, della presente intesa, viene determinato nei valori lordi orari di seguito riportati:

Impiegati e Apprendisti impiegati Professionalizzanti (importi mensili)	
7° livello: quadri – impiegati 1^ cat. super	€ 220,72
6° livello: impiegati 1^ cat.	€ 203,42
5° livello: impiegati 2^ cat.	€ 169,06
4° livello: assistenti tecnici	€ 151,05
3° livello: impiegati 3^ cat.	€ 138,03
2° livello: impiegati 4^ cat.	€ 124,20
1° livello: impiegati 4^ cat. 1° impiego	€ 107,03

Apprendisti impiegati ex Legge 196/97 (importi mensili)	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 82,82
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 89,72
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 96,62
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 103,52
Apprendisti impiegati 5° semestre	€ 110,42
Apprendisti impiegati 6°, 7°, 8° semestre	€ 117,33

2. Dal 1° marzo 2008 e per tutta la residua vigenza del contratto integrativo provinciale il Premio di Produzione degli impiegati, a seguito del residuo conglobamento dell'E.E.T., viene determinato nei valori lordi orari di seguito riportati:

Impiegati e Apprendisti impiegati Professionalizzanti (importi mensili)	
7° livello: quadri – impiegati 1^ cat. super	€ 290,52
6° livello: impiegati 1^ cat.	€ 266,24
5° livello: impiegati 2^ cat.	€ 221,43
4° livello: assistenti tecnici	€ 199,91
3° livello: impiegati 3^ cat.	€ 183,40
2° livello: impiegati 4^ cat.	€ 165,03
1° livello: impiegati 4^ cat. 1° impiego	€ 141,93

Apprendisti impiegati ex Legge 196/97 (importi mensili)	
Apprendisti impiegati 1° semestre	€ 110,04
Apprendisti impiegati 2° semestre	€ 119,21
Apprendisti impiegati 3° semestre	€ 128,38
Apprendisti impiegati 4° semestre	€ 137,55

Apprendisti impiegati 5° semestre	€	146,72
Apprendisti impiegati 6°, 7°, 8° semestre	€	155,89

§ 3 - Mensa

1. Agli impiegati addetti ai cantieri temporanei, fatti salvi eventuali trattamenti di miglior favore in atto presso la singola azienda, sia applica la normativa prevista ai paragrafi 3 e 4 della parte operai del presente contratto integrativo provinciale.

§ 4 - Orario di lavoro

1. Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 66/2003, sia fissato per il personale impiegatizio in dodici mesi, a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da mancanza di uniformità nella distribuzione della prestazione lavorativa, derivante da fattori non predeterminabili quali gli eventi atmosferici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza, si conviene altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

APPENDICE

§ 1 - Nuove prestazioni della Cassa Edile di Vicenza

1. In relazione alle nuove prestazioni istituite presso la Cassa Edile di Vicenza, con particolare riguardo alle misure di sostegno al reddito per gli apprendisti operai interessati da sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per eventi atmosferici, le parti convengono che le aziende associate ad Apindustria Vicenza, che versano regolarmente la contribuzione alla Cassa Edile, dovranno attivarsi per far sì che le proprie maestranze possano beneficiare di tali prestazioni.

§ 2 - Estensione dei Contratti Stipulati con altre Associazioni Datoriali

1. Qualora le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale dovessero concordare con altra Associazione datoriale e per il medesimo settore merceologico, condizioni complessive sia retributive che normative, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, a qualsiasi livello di territorialità, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate da Apindustria di Vicenza.

§ 3 - Decorrenza e Durata

1. Le Parti convengono che il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° agosto 2007, salvo quanto diversamente specificato ai singoli paragrafi e/o per i singoli istituti del vigente ccpl, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

2. Eventuali diverse disposizioni, a modificazione di quanto previsto nel presente Contratto, dettate dai rinnovi della contrattazione nazionale formeranno oggetto di specifico esame delle Parti territoriali firmatarie.

§ 4 - Clausole Finali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Provinciale le parti concordano di abrogare tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto perderanno ogni e qualsiasi validità.

2. Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai singoli lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto integrativo provinciale.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Provinciale le parti si danno atto di aver pienamente risposto alle richieste della piattaforma FENEAL-UIL - FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e di avere definito compiutamente la negoziazione di secondo livello sino a tutto il 31 dicembre 2009; pertanto sino a tale data nessun altro onere economico potrà essere posto a carico delle imprese che applicano il presente contratto integrativo provinciale.

4. Il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale, redatto in otto copie originali di ventitre pagine ciascuna, viene stipulato in Vicenza il giorno 24 luglio 2007 e sarà depositato presso gli Istituti assicurativo/previdenziali, la Cassa Edile e la D.P.L. di Vicenza a cura di Apindustria di Vicenza.